

CONVENZIONE

Tra

Il **Nucleo Volontari Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana** (di seguito **NV ANSMI**) codice fiscale 95635100019 con sede legale in Chianocco (To) Frazione Roccaforte 1 rappresentata dal Presidente protempore Ten. (cgd) Ronco Roberto

E

Il **Comune di Cesana Torinese (To)** con sede legale in Piazza Vittorio Amedeo, 1 rappresentata dal Sindaco protempore Avv. Mazzoleni Daniele (di seguito **Convenzionato**)

PREMESSO

1. Che il NV ANSMI è una Associazione composta da Volontari che svolgono la propria attività volontariamente senza scopo di lucro.
2. Che lo Statuto del NV ANSMI prevede “Attività di soccorso e assistenza alla popolazione”.
3. Che il NV ANSMI ha un proprio Reparto di Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso formate e brevettate per essere utilizzate in ricerca persone disperse in superficie e su terremoti (frane e crolli compresi).
4. Che il Reparto di Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del NV ANSMI ha acquisito negli anni esperienza operativa di ricerche reali sul territorio regionale e nazionale.
5. Che tutti i componenti del Reparto Cinofilo NV ANSMI sono identificabili con tesserino di riconoscimento associativo riportante le specializzazioni in corso di validità.
6. Che il Reparto Cinofilo NV ANSMI svolge tutte le attività formative con l’obiettivo di essere impiegate in attività di soccorso.
7. Che tutti i componenti del Reparto Cinofilo NV ANSMI sono coperti da assicurazione compreso il trasporto su elicotteri.
8. Che nessun costo sarà a carico dell’Amministrazione del Convenzionato neppure a titolo di contributo rimborso spese.
9. Che sul territorio comunale di Cesana T.se, a seguito di “Ricerca Dispersi in Superficie”, l’amministrazione può trovarsi nella situazione di necessitare di Unità Cinofile al fine di ottimizzare e velocizzare le attività di ricerca persone disperse.
10. Il Nucleo Volontari ANSMI è inserito nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile della Regione Piemonte con determina 4092 del 13/12/2018, nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con determina 763 del 03/06/2019 N° iscrizione 188/TO oltre che essere iscritta al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) con atto DD 1963/A1419A/2022 del 21/10/2022.
11. Che la presente Convenzione non si sovrappone e né si sostituisce agli Enti preposti per legge alla Direzione e Gestione della Ricerca Persone Disperse: le Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso del NV ANSMI collaborano con gli Enti preposti con l’unico scopo della risoluzione nel più breve tempo possibile dell’evento di ricerca.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E I STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse.

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

2. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione prevede la possibilità di **attivare** le “Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso” del NV ANSMI e di usufruirne dei servizi senza l’aggravio di costi da parte dell’attivante: le attivazioni potranno riguardare la ricerca persone disperse in superficie o in macerie (frane e crolli compresi) oltre che impieghi di Protezione Civile o attività di interesse o supporto del territorio comunale di Cesana T.se.

3. Obbligo di NV ANSMI

Le “Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso” del NV ANSMI si impegnano, compatibilmente con impegni personali e/o di lavoro e in considerazione che l’attività svolta è “volontaria”, ad intervenire nel più breve tempo possibile alle chiamate del Convenzionato recandosi sul posto con strumenti e mezzi propri necessari all’attività: il NV ANSMI si impegna a presentarsi sul posto dell’intervento entro e non oltre 6 ore massimo dalla chiamata. Le risorse del NV ANSMI si impegnano a garantire la massima riservatezza su ogni informazione che venga a loro data: nulla dovrà essere divulgato e/o pubblicato sui social. Tutte le attività del NV ANSMI verranno svolte con la massima diligenza e nel massimo rispetto delle normative in tema di sicurezza che dovrà essere rispettata a partire dai dpi fino al non esporsi a situazioni di pericolo non di competenza del NV ANSMI stesso.

4. Impegni del Convenzionato

In caso di Ricerca Persona Dispersa l'ufficio “che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio” (legge 203 del 14/11/2012).

Il Convenzionato ottemperati i doveri di legge e preso atto degli impegni morali statutari volti al soccorso del NV ANSMI, ha la facoltà di attivare il NV ANSMI per le attività oggetto di questa Convenzione.

Il Convenzionato potrà usufruire a propria discrezione di tutte le attività messe a disposizione dell’amministrazione comunale di cui in premessa.

5. Obbligo di riservatezza

Tutte le informazioni di cui NV ANSMI entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività di cui alla presente Convenzione, dovranno essere considerate riservate ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione previa specifica autorizzazione scritta da parte del Convenzionato che possiede i dati e/o le informazioni. Tale disposizione rimarrà in pieno vigore anche dopo la risoluzione o cessazione della collaborazione tra le parti, per qualunque motivo essa avvenga, riservandosi la parte che subisce, il diritto di adire le vie legali per il danno connesso.

I suddetti obblighi non si applicheranno a quelle informazioni che siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente per cause non imputabili alle parti sottoscrittrici o che siano comunicate a questi da terzi che diano prova di possederle legalmente o di poterne disporre liberamente.

6. Durata della Convenzione

Il presente accordo ha durata di un anno a partire **dalla sottoscrizione della presente**.

Le parti convengono la facoltà di recesso dal presente accordo da entrambi le parti da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata A/R anche senza giustificato motivo con almeno 3 mesi di preavviso. Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi da nessuna delle Parti.

7. Principio della buona fede

Secondo i principi internazionali le Parti dichiarano di agire nel rispetto del principio della “Buona Fede” che esige che i contraenti debbano comportarsi, l’uno nei confronti dell’altro, secondo correttezza e lealtà.

8. Riferimenti e modifiche

a. Riferimenti per **NV ANSMI**

Ten. (cgd) Roberto Ronco
ansmi.valsusa@sanitamilitare.it
371 1500701
346 7227139

b. Riferimenti per il **Comune di Cesana Torinese**

Avv. Daniele Mazzoleni
info@comune.cesana.to.it – comunecesana@legalmail.it
tel. 0122 89114

Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e controfirmata dalle parti e indirizzata ai seguenti indirizzi:

- per **NV ANSMI**
Ten. (cgd) Roberto Ronco
Frazione Roccaforte, 1 - 10050 Chianocco (To)
indirizzo mail ansmi.valsusa@sanitamilitare.it
- per il **Comune di Cesana Torinese**
Avv. Daniele Mazzoleni
info@comune.cesana.to.it – comunecesana@legalmail.it
tel. 0122 89114

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Cesana Torinese lì, _____

Ten. (cgd) Roberto Ronco

Presidente protempore NV ANSMI

Coordinatore Nazionale Unità Cinofile da Ricerca e Soccorso

Avv. Daniele Mazzoleni

Sindaco protempore

Comune di Cesana Torinese